



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 20.05.1998

COM(1998) 295 def.

98/0193 (CNS)

Proposta di

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

intesa a garantire un'imposizione minima effettiva
sui redditi da risparmio sotto forma di interessi
all'interno della Comunità

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

I. INTRODUZIONE

Considerazioni generali

1. Nella sua comunicazione del 5 novembre 1997¹ intitolata "Un pacchetto di misure volte a contrastare la concorrenza fiscale dannosa nell'Unione europea", la Commissione ha sottolineato la necessità di un'azione coordinata a livello europeo per lottare contro la concorrenza fiscale dannosa, al fine di raggiungere alcuni obiettivi, come ridurre le distorsioni ancora esistenti nel Mercato interno, prevenire eccessive perdite di gettito tributario e conferire alle strutture tributarie un indirizzo più favorevole all'occupazione. Il Consiglio Ecofin del 1° dicembre 1997² ha proceduto ad un ampio dibattito sulla base di tale comunicazione; ha espresso il proprio accordo sulla risoluzione relativa ad un codice di condotta in materia di tassazione delle imprese, ha approvato un testo sulla tassazione del risparmio come base di una direttiva in questa materia e ha considerato opportuno che la Commissione presenti una proposta di direttiva sui pagamenti di interessi e di canoni fra società. In conformità dell'accordo del 1° dicembre, la Commissione ha adottato il 4 marzo 1998³ una proposta di direttiva concernente un regime comune applicabile ai pagamenti di interessi e di canoni tra società consociate di Stati membri diversi. Nella presente relazione sarà analizzata la proposta di direttiva volta ad assicurare una tassazione minima effettiva dei redditi da risparmio all'interno della Comunità.
2. La difficoltà di assicurare una tassazione minima effettiva degli interessi nella Comunità è stata avvertita in maniera sempre crescente con il progredire del processo di liberalizzazione dei movimenti dei capitali. Come previsto dalla direttiva del Consiglio 88/361/CEE del 24 giugno 1988⁴ che ha permesso la liberalizzazione completa dei movimenti di capitali, la Commissione ha presentato, il 10 febbraio 1989, una proposta di direttiva del Consiglio relativa ad un sistema comune di ritenuta alla fonte sugli interessi⁵. Tale proposta, che mirava ad introdurre un regime uniforme di ritenuta alla fonte in tutto il territorio della Comunità, non ha tuttavia potuto ottenere l'accordo unanime degli Stati membri nell'ambito del Consiglio. Essa è ritirata contestualmente alla presentazione della presente proposta.
3. La possibilità di una non imposizione degli interessi transfrontalieri nella Comunità è all'origine di distorsioni economiche che non sono compatibili con il corretto funzionamento del Mercato interno. Lo spazio finanziario europeo, che è stato reso possibile dalla liberalizzazione dei movimenti di capitali, non può produrre appieno i suoi effetti positivi se le decisioni dei risparmiatori sono prese in funzione della possibilità di sfuggire all'imposta anziché operando una scelta fra più alternative di investimento in funzione delle loro qualità intrinseche. L'urgenza di un'azione comune per ovviare alle distorsioni economiche in questione è accentuata dall'avvio della terza fase dell'Unione economica e monetaria, che faciliterà ulteriormente l'investimento transfrontaliero del risparmio.

1 COM(97) 564 def. del 5.11.1997.

2 GU C 2 del 6.1.1998, pag. 1.

3 COM(1998) 67 def. del 4.3.1998 e GU C 123 del 22.4.1998, pag. 9.

4 GU L 178 dell'8.7.1988, pag. 5.

5 COM(89) 60 def. e GU C 141 del 7.6.1989, pag. 5.

4. Il rigore in materia di bilancio richiesto agli Stati membri rende del resto sempre più intollerabile il venir meno di redditi imponibili dovuto al fatto che non è garantita una tassazione minima effettiva sull'investimento transfrontaliero del risparmio. In questo contesto, la mancata garanzia di una tassazione minima effettiva sull'investimento transfrontaliero del risparmio ostacola inoltre lo sforzo degli Stati membri di riequilibrare il carico fiscale fra i vari fattori produttivi e di ridurre in tal modo i prelievi obbligatori sui redditi di lavoro, il che potrebbe solo avere effetti positivi per la creazione di posti di lavoro e il riassorbimento della disoccupazione.

Il modello di coesistenza

5. Nel rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità e conformemente all'accordo del Consiglio Ecofin del 1° dicembre 1997, la proposta di direttiva è fondata sul cosiddetto modello della "coesistenza", nell'ambito del quale ciascuno Stato membro può optare per una ritenuta fiscale o per un sistema di informativa agli altri Stati membri sui redditi da risparmio. L'attrattiva del modello di coesistenza risiede nel fatto che gli Stati membri disposti ad applicare uno dei due metodi possono avere difficoltà ad applicare l'altro, il che rende estremamente difficile adottare un regime comune in tutto il territorio della Comunità.
6. E' stata prevista la possibilità di permettere, agli Stati membri che optano per il regime della ritenuta fiscale, di applicare comunque le misure di scambio di informazioni che siano previste da disposizioni nazionali o accordi bilaterali conclusi con altri Stati membri.
7. Il campo d'applicazione della proposta è stato limitato agli interessi versati in ciascuno Stato membro a persone fisiche che sono residenti fiscali di altri Stati membri. Vi rientrano tutti gli interessi transfrontalieri pagati a persone fisiche nella Comunità, senza tener conto del luogo di stabilimento del debitore.
8. Trattandosi di assicurare una tassazione minima effettiva sugli interessi transfrontalieri percepiti dai residenti dei singoli Stati membri, si è dovuto prevedere che gli Stati membri che applicano il regime dell'informazione siano tenuti a trasmettere le informazioni a tutti gli altri Stati membri, nel senso ovviamente che ogni Stato membro riceva soltanto le informazioni riguardanti i propri residenti.
9. Tuttavia, tenuto conto del differente livello di tassazione dei residenti nei vari Stati membri, è difficile stabilire un'aliquota minima per la ritenuta fiscale che possa rispondere - dal punto di vista di tutti gli Stati membri - all'esigenza di una tassazione minima effettiva dei redditi da risparmio. Un'aliquota troppo bassa non sarebbe appropriata poiché, pur non avendo la ritenuta carattere liberatorio, essa potrebbe di fatto assumerlo se il beneficiario omette di dichiarare, nel suo paese di residenza, il reddito percepito. Inoltre bisogna tener conto anche della competitività dei mercati finanziari europei e del rischio che, fissando l'aliquota della ritenuta a un livello troppo elevato, si possa finire per incoraggiare l'investimento del risparmio al di fuori della Comunità.
10. La Commissione ha considerato che una soluzione equilibrata del problema della misura dell'aliquota della ritenuta fiscale può consistere nell'adozione di un'aliquota minima del 20%, accompagnata da un meccanismo correttivo per permettere al beneficiario, su sua iniziativa e senza pregiudicare il carattere riservato

dell'informazione bancaria, di essere tassato secondo le norme del suo Stato membro di residenza. Questo meccanismo correttivo si basa sul rilascio, da parte dell'amministrazione fiscale dello stato di residenza, di un certificato attestante che il beneficiario ha informato tale amministrazione dell'importo degli interessi da ricevere.

11. In sintesi, il modello di "coesistenza" descritto nella proposta prevede che ogni Stato membro abbia la scelta tra due regimi, il regime dell'informazione (fornitura di informazioni a ogni altro Stato membro nel quale il beneficiario sia residente) e quello della ritenuta fiscale (prelievo di una ritenuta fiscale al tasso del 20%). Spetta a ciascuno Stato membro di scegliere un unico regime tra i due regimi possibili e di applicare soltanto tale regime a tutti i pagamenti di interessi effettuati sul suo territorio a favore di residenti di ogni altro Stato membro. E' peraltro possibile, per il beneficiario effettivo che riceva un pagamento in uno Stato membro che ha optato per il regime della ritenuta fiscale, di ottenere una variante di tale regime, a traverso il meccanismo del certificato; tale beneficiario può in effetti fare in modo che la sua imposizione abbia luogo esclusivamente nello Stato membro dove egli ha la sua residenza fiscale, al pari del suo omologo che riceva un pagamento in uno Stato membro che ha optato per il regime dell'informazione.
12. L'efficacia di una misura destinata ad assicurare una tassazione effettiva dei redditi da risparmio non può prescindere dalla cooperazione degli operatori dei mercati. Nel contesto della presente direttiva, basata sulla coesistenza fra regime della ritenuta alla fonte e regime dell'informazione nonché su una limitazione del campo d'applicazione agli interessi versati alle persone fisiche non residenti, il soggetto che paga gli interessi appare essere l'operatore dei mercati più indicato per attuare in maniera efficace le misure prescritte.
13. L'agente pagatore può infatti verificare, in maniera semplice e poco onerosa, se l'interesse è versato ad una persona fisica e ottenere dall'interessato la prova della sua residenza fiscale. Salvo nel caso di interessi prodotti da conti e depositi bancari il debitore è raramente in contatto con i beneficiari ed ha difficoltà a distinguerli fra di loro. Inoltre, l'assenza di contatti con i beneficiari complica e rende più gravoso il ruolo del debitore quando si tratta di Stati membri che applicano il regime dell'informazione.
14. Inoltre il fatto di attribuire l'esecuzione degli adempimenti all'agente pagatore ha la conseguenza di includere nel campo di applicazione, qualora siano pagati in uno Stato membro ad una persona fisica residente in un altro Stato membro, gli interessi prodotti dai titoli emessi da debitori stabiliti fuori della Comunità. L'attività di emissione delle imprese europee risulta perciò molto meno pregiudicata, nella competizione con i soggetti emittenti extra-comunitari, che se si assegnasse il ruolo determinante al debitore come era stato previsto nella proposta di direttiva presentata dalla Commissione il 10 febbraio 1989. La nuova impostazione fondata sulla responsabilità dell'agente pagatore nonché l'applicazione della direttiva unicamente ai pagamenti destinati a persone fisiche residenti in altri Stati membri, permettono in particolare di limitare notevolmente l'impatto delle misure proposte sul mercato delle euro-obbligazioni. Si rileverà che questo mercato risulta alimentato essenzialmente dai collocamenti effettuati dagli investitori istituzionali e in parte dai collocamenti di investitori privati non residenti nella Comunità. La Commissione è del parere che questo nuovo orientamento della direttiva non giustifica più l'esclusione delle

euro-obbligazioni dal suo campo di applicazione, mentre nella proposta del 1989 tale esclusione era facoltativa.

15. Nell'ambito delle sue conclusioni del 1° dicembre 1997 sulla tassazione dei redditi del risparmio il Consiglio ha affermato che le disposizioni della direttiva dovrebbero tener conto della necessità di preservare la competitività dei mercati finanziari europei e che i principi di base della direttiva dovrebbero essere adottati nell'ambito geografico più vasto possibile. A tale scopo la Comunità dovrebbe avviare negoziati, a livello bilaterale oppure multilaterale, con i suoi principali partner commerciali fra i paesi terzi al fine di permettere di assicurare la tassazione effettiva dei redditi da risparmio previsti dalla presente direttiva, pagati a residenti fiscali degli Stati membri da agenti pagatori stabiliti in tali paesi terzi. Da parte loro, gli Stati membri devono impegnarsi, agli stessi fini, a promuovere l'applicazione di disposizioni equivalenti a quelle della presente direttiva sui territori esclusi dal suo campo di applicazione. In particolare, gli Stati membri che hanno territori dipendenti o associati o che hanno particolari responsabilità o prerogative fiscali su altri territori devono impegnarsi, se del caso nell'ambito delle rispettive norme costituzionali, a garantire l'applicazione di disposizioni equivalenti a quelle della direttiva in tali territori. Questi impegni dovrebbero tradursi nell'adozione, in parallelo alla discussione della presente direttiva, di una decisione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio, sulla base del modello proposto congiuntamente alla proposta di direttiva (cfr. allegato).

II. COMMENTO DEGLI ARTICOLI DELLA PROPOSTA DI DIRETTIVA

Articolo 1

1. La direttiva ha lo scopo di permettere una tassazione minima dei redditi da risparmio. Essa si applica agli interessi percepiti dalle persone fisiche che hanno la residenza fiscale nella Comunità, ma in uno Stato membro diverso da quello in cui sono pagati gli interessi.
2. La direttiva si applica agli interessi pagati sul territorio degli Stati membri, indipendentemente dal luogo di stabilimento del debitore del capitale assunto in prestito. Ogni Stato membro deve prendere le misure necessarie per garantire che gli agenti pagatori degli interessi stabiliti sul suo territorio effettuino gli adempimenti loro incombenti ai fini dell'attuazione della direttiva.

Articolo 2

La direttiva è basata sulla coesistenza di due regimi, il regime dell'informazione e il regime della ritenuta fiscale. Ogni Stato membro in cui sono pagati gli interessi deve optare per uno dei due regimi e il regime prescelto si applica a tutti gli interessi pagati sul suo territorio a residenti di ogni altro Stato membro.

Articolo 3

a) Definizione di *beneficiario effettivo*

Si tratta di qualsiasi persona fisica che percepisce interessi per proprio conto. Ciò significa che sono esclusi dal campo d'applicazione i pagamenti di interessi a favore di

persone giuridiche o di società, nonché quelli effettuati a persone fisiche che li riscuotono per conto di un'altra persona, nel loro ruolo professionale di agenti, mandatari o fiduciari.

b) Definizione di *agente pagatore*

Lo scopo di questa definizione è di garantire l'identificazione di un solo agente pagatore nei seguenti casi:

- quando il pagamento di interessi a favore del beneficiario effettivo è effettuato direttamente dal debitore, quest'ultimo è considerato agente pagatore;
- se invece il debitore incarica un altro operatore economico del pagamento a favore del beneficiario effettivo, tale operatore è individuato come agente pagatore;
- è inoltre considerato agente pagatore il soggetto che, nell'ambito di un'attività imprenditoriale o professionale, paga ai suoi clienti interessi derivanti da una gestione dei beni di questi ultimi.

Quando il pagamento di interessi è effettuato tramite una pluralità di intermediari, eventualmente stabiliti in Stati o territori differenti, si intende per "pagamento di interessi" unicamente l'operazione con cui gli interessi sono pagati direttamente a favore del beneficiario effettivo e si intende per "agente pagatore" unicamente l'ultimo soggetto stabilito sul territorio della Comunità europea che procede a tale operazione.

c) Definizione di *residenza fiscale*

Per consentire di risolvere eventuali conflitti d'attribuzione delle residenze fiscali tra uno o più Stati membri, l'articolo prevede l'applicazione di criteri successivi di identificazione della residenza fiscale ai fini della direttiva.

d) Definizione di *autorità competente*

Le autorità competenti sono quelle definite all'articolo 1, paragrafo 5, della direttiva del Consiglio 77/799/CEE del 19 dicembre 1977, relativa alla reciproca assistenza fra le autorità competenti degli Stati membri nel settore delle imposte dirette e indirette⁶.

Articolo 4

Conformemente al principio di sussidiarietà, spetta agli Stati membri definire le modalità più appropriate per individuare i beneficiari effettivi e determinare il luogo della loro residenza fiscale. Le modalità di identificazione definite da ciascuno Stato membro sono destinate ad essere applicate dagli operatori dei mercati: è dunque auspicabile che - almeno per le operazioni più correnti e per quelle meno soggette al rischio di abusi - tali modalità, pur

⁶ Pubblicata nella GU L 336 del 27.12.1977, pag. 15; successivamente modificata dalle direttive del Consiglio 79/1070/CEE del 6.12.1979 (GU L 331 del 27.12.1979, pag. 8) e 92/12/CEE del 25.2.1992 (GU L 76 del 23.3.1992, pag. 1), e da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia (decisione 95/1/CE, GU L 1 del 1°.1.1995, pag. 1).

mantenendo un livello di efficacia che permetta di raggiungere l'obiettivo della direttiva, non siano troppo gravose.

Articolo 5

- a) L'espressione "crediti di qualsiasi tipo" comprende naturalmente i depositi e le garanzie in denaro. Le obbligazioni corredate di un diritto di partecipazione agli utili devono essere considerate produttive di interessi e non già di dividendi, a meno che i fondi prestati partecipino effettivamente ai rischi incorsi dal debitore.
- b) Anche se la definizione piuttosto ampia adottata al paragrafo a) permette di non dubitare dell'inclusione, nel campo d'applicazione della direttiva, del reddito delle obbligazioni senza cedola e di crediti analoghi, è utile precisare che l'incremento di valore di tali crediti costituisce un reddito ai fini della presente direttiva. Tale incremento di valore rientra nel campo d'applicazione quando è versato dall'agente pagatore in occasione del rimborso del credito o del titolo corrispondente.
- c) L'articolo tratta ugualmente come interessi, ai fini della presente direttiva, i redditi da risparmio percepiti indirettamente, tramite organismi d'investimento collettivo, su titoli rappresentativi di crediti. Al fine di determinare quali siano gli organismi di investimento collettivo coinvolti, la direttiva definisce in maniera esplicita, con riguardo alla composizione del patrimonio investito, il criterio uniforme di identificazione degli organismi d'investimento collettivo i cui redditi sono considerati come interessi al momento in cui sono riscossi dai partecipanti.
- d) Per prevenire distorsioni di concorrenza fra strumenti finanziari comparabili, i redditi capitalizzati degli organismi d'investimento collettivo che hanno investito oltre il 50% del loro patrimonio in obbligazioni e titoli analoghi, sono stati a loro volta considerati come interessi per i partecipanti che possono riceverne il beneficio all'atto del rimborso delle loro quote.

Articolo 6

Il campo d'applicazione della direttiva è costituito dal territorio degli Stati membri sul quale si applicano le disposizioni del trattato CE, tenuto conto dell'articolo 227 del trattato.

Articolo 7

- 1. Gli Stati membri che applicano il regime dell'informazione devono fornire le informazioni previste, senza condizioni di reciprocità, a ogni altro Stato membro nel quale il beneficiario effettivo abbia la residenza fiscale.
- 2. Questo paragrafo indica le informazioni che devono essere comunicate in ogni caso dagli Stati membri che applicano il regime dell'informazione. Tali Stati sono liberi di comunicare anche ulteriori informazioni.
- 3. Non sarebbe in linea con l'obiettivo della direttiva che l'invio delle informazioni avvenisse soltanto su richiesta, poiché non si avrebbe la certezza che gli interessi potranno essere assoggettati ad imposta.

4. È precisato che l'articolo 8 della direttiva 77/799/CEE non estende i suoi effetti alle informazioni che devono essere fornite in base alla presente direttiva. Un eventuale ricorso, da parte degli Stati membri che applicano il regime dell'informazione, alle disposizioni dell'articolo in questione non potrebbe che ostacolare la realizzazione dell'obiettivo della presente direttiva. La trasmissione di informazioni soltanto su base di reciprocità (facoltà accordata dal terzo paragrafo del citato articolo) permetterebbe ad esempio ai residenti di taluni Stati membri (ossia di quelli che non sono in condizione di comunicare informazioni) di sfuggire a qualsiasi tassazione sui loro interessi transfrontalieri.

Articolo 8

1. La fissazione dell'aliquota minima al 20% non impedisce agli Stati membri che lo desiderano di applicare un'aliquota più elevata. Il divieto di prelevare altre ritenute fiscali sui pagamenti di interessi contemplati dalla direttiva vale per tutti gli Stati membri (ivi compresi quelli che hanno optato per il regime dell'informazione nell'ambito della presente direttiva).
2. Nell'ottica della presente direttiva, la ritenuta fiscale prelevata dallo Stato membro di pagamento non è, per principio, una ritenuta definitiva e non ha effetto liberatorio ai fini degli obblighi fiscali a cui il beneficiario è soggetto nel suo paese di residenza. Il prelievo della ritenuta fiscale è concepito come una soluzione pratica per permettere una tassazione minima effettiva degli interessi transfrontalieri pagati nella Comunità. Tale obiettivo è ugualmente raggiunto quando il beneficiario può documentare, mediante certificazione, che ha informato la propria amministrazione fiscale dei redditi percepiti in un altro Stato membro: in questo caso, il prelievo della ritenuta fiscale non è necessario poiché la tassazione può essere operata nello Stato membro di residenza del beneficiario.
3. Agli Stati membri che hanno optato per il regime della ritenuta fiscale è stata accordata la facoltà di prevedere che siano comunque messe a disposizione dello Stato membro di residenza fiscale del beneficiario delle informazioni sul pagamento di interessi soggetti alla ritenuta alla fonte. Questa trasmissione di informazioni, che può trovare il suo fondamento in disposizioni nazionali o accordi bilaterali, non è disciplinata dalla presente direttiva, benché la sua compatibilità con la stessa sia espressamente riconosciuta.

Articolo 9

L'articolo precisa quali informazioni devono figurare nel certificato rilasciato dalle autorità fiscali degli Stati membri al beneficiario effettivo degli interessi che ne faccia domanda. Il beneficiario può naturalmente chiedere più di un certificato alla propria amministrazione, non solo quando ha investito in più Stati membri che applicano il regime della ritenuta fiscale, ma anche quando degli interessi gli vengono pagati da più soggetti differenti nello stesso Stato membro.

Articolo 10

1. Questo paragrafo richiama, nel quadro della direttiva, l'obbligo d'eliminare le doppie imposizioni sugli interessi percepiti.

2. Questo paragrafo enuncia il principio di base secondo cui ogni Stato membro è tenuto, in sede di accertamento delle imposte sul reddito a carico dei suoi residenti, a scomputare la ritenuta fiscale prelevata in un altro Stato membro in applicazione della presente direttiva.

Il criterio di base adottato è quello del "credito d'imposta ordinario" consistente nell'accordare una riduzione d'imposta che non superi il minore dei due importi seguenti:

- l'importo della ritenuta fiscale che il beneficiario può dimostrare di avere effettivamente assolto nello Stato membro i cui in cui gli interessi sono stati pagati;
- la frazione delle imposte sul reddito, dovute dal beneficiario, che corrisponde, in base alla legislazione nazionale dello Stato di residenza del beneficiario, agli interessi sui quali è stata prelevata la ritenuta fiscale.

Soltanto lo Stato membro dell'agente pagatore è tenuto ad accordare il rimborso dell'eccedenza della ritenuta fiscale che non ha potuto essere utilizzata in tal modo dal beneficiario effettivo nel suo Stato membro di residenza.

3. Questo paragrafo indica le regole particolari da applicare, sia nello Stato membro in cui gli interessi sono corrisposti sia nello Stato membro di residenza del beneficiario, per l'imputazione delle ritenute alla fonte nonché delle altre imposte dirette già assolte sul proprio reddito dagli organismi di investimento collettivo in relazione agli stessi interessi. Queste regole particolari mirano ad assicurare la neutralità di trattamento tra investimento diretto del risparmio e investimento effettuato tramite un organismo di investimento collettivo. Spetta agli Stati membri stabilire criteri non eccessivamente gravosi per permettere ai beneficiari effettivi e agli agenti pagatori stabiliti nel loro territorio di fornire la prova delle imposte effettivamente assolte, dagli organismi di investimento collettivo, sui redditi corrispondenti agli interessi pagati.

- a) Questa rubrica riguarda i pagamenti di interessi provenienti da Stati membri che hanno optato per il regime dell'informazione.
- b) Regole particolari sono state previste per i pagamenti effettuati in Stati membri che hanno optato per il regime della ritenuta fiscale. Poiché le imposte già pagate sono prese in considerazione dallo Stato membro di residenza in base al criterio del "credito d'imposta ordinario" (vedere descrizione al paragrafo 2 qui sopra), l'applicazione della ritenuta fiscale con l'aliquota ordinaria, aggiunta alle imposte già pagate dagli organismi di investimento collettivo, avrebbe avuto l'effetto di moltiplicare i casi in cui le imposte già pagate non possono essere integralmente detratte nello Stato membro di residenza.

4. Le convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni accordano spesso un diritto impositivo, sotto forma di ritenuta alla fonte, allo Stato in cui è stabilito il debitore e che non è necessariamente lo Stato membro in cui gli interessi sono pagati. Mentre nelle relazioni fra Stati membri l'articolo 8 permette di escludere il prelievo di ritenute alla fonte su tale base, lo stesso non può dirsi nei rapporti con gli Stati terzi per i titoli emessi sul loro territorio. Per evitare situazioni di doppia imposizione, è stato previsto un meccanismo per tener conto delle ritenute alla fonte già subite, ai fini del calcolo

della ritenuta alla fonte da prelevare in base alla presente direttiva. Spetta agli Stati membri che applicano il regime della ritenuta alla fonte, ciascuno per i pagamenti di interessi effettuati nel suo territorio, stabilire i documenti probatori in base ai quali il beneficiario potrà ottenere dall'agente pagatore lo scomputo delle ritenute già pagate.

Articolo 11

La Comunità avvia negoziati bilaterali oppure multilaterali con quei paesi terzi che sono i suoi principali partner commerciali al fine di permettere di assicurare la tassazione effettiva dei redditi del risparmio previsti dalla presente direttiva, pagati a residenti fiscali degli Stati membri da agenti pagatori stabiliti in tali paesi terzi.

Articolo 12

Il paragrafo 1 fissa il calendario per la trasposizione della direttiva negli ordinamenti nazionali degli Stati membri. Tenuto conto della necessità di lasciare agli agenti pagatori il tempo necessario per adeguare le loro procedure in vista dell'applicazione dei regimi disciplinati dalla direttiva, è stato ritenuto opportuno prevedere un intervallo di tempo tra l'adozione e l'entrata in vigore delle disposizioni nazionali. La comunicazione alla Commissione, prima della loro entrata in vigore, delle disposizioni nazionali adottate mira ad assicurare la corretta applicazione della direttiva.

Il paragrafo 2 conferma le modalità normalmente previste per la comunicazione, da parte degli Stati membri, delle disposizioni nazionali adottate ai fini del recepimento della direttiva.

Articolo 13

La Commissione considera che, come risulta delle conclusioni del Consiglio Ecofin del 1° dicembre 1997, il modello di coesistenza costituisce un primo passo verso una tassazione effettiva dei redditi da risparmio nell'intera Comunità. Il riesame della situazione deve essere previsto al fine di individuare gli eventuali ulteriori progressi da compiere.

Proposta di

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

intesa a garantire un'imposizione minima effettiva
sui redditi da risparmio sotto forma di interessi
all'interno della Comunità

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 100,

vista la proposta della Commissione⁷,

visto il parere del Parlamento europeo⁸,

visto il parere del Comitato economico e sociale⁹,

- (1) considerando che la direttiva 88/361/CEE del Consiglio per l'attuazione dell'articolo 67 del trattato¹⁰ ha previsto, a partire dal 1° luglio 1990, la completa liberalizzazione dei movimenti di capitali effettuati nella Comunità fra residenti degli Stati membri, ivi inclusi gli investimenti diretti, e che dal 1° gennaio 1994 la libera circolazione dei capitali è sancita dagli articoli da 73 B a 73 G del trattato;
- (2) considerando che i redditi sotto forma di interessi degli investimenti diretti del risparmio sono redditi imponibili per i residenti di tutti gli Stati membri;
- (3) considerando che, in base all'articolo 73 D, paragrafo 1 del trattato, gli Stati membri hanno il diritto di applicare le pertinenti disposizioni della loro legislazione tributaria in cui si opera una distinzione tra i contribuenti che non si trovano nella medesima situazione per quanto riguarda il loro luogo di residenza o il luogo di collocamento del loro capitale, nonché di prendere tutte le misure necessarie per impedire le violazioni delle loro legislazioni e regolamentazioni, in particolare in materia fiscale;
- (4) considerando che le disposizioni della legislazione tributaria degli Stati membri destinate a contrastare gli abusi o le frodi non devono costituire, in base all'articolo 73 D, paragrafo 3 del trattato, un mezzo di discriminazione arbitraria né una restrizione dissimulata alla libera circolazione dei capitali e dei pagamenti di cui all'articolo 73 B del trattato;
- (5) considerando che, in assenza di un coordinamento dei regimi tributari nazionali concernenti il risparmio, in particolare per quanto attiene al trattamento degli interessi percepiti nei singoli Stati membri da non residenti, i residenti degli Stati membri possono attualmente sfuggire a qualsiasi forma di imposizione sugli interessi percepiti in un altro Stato membro;

7 GU C.
8 GU C.
9 GU C.
10 GU L 178 dell'8.7.1998, pag. 5.

- (6) considerando che tale possibilità di evasione fiscale produce, nei movimenti di capitali fra Stati membri, distorsioni economiche incompatibili con il mercato interno;
- (7) considerando che, nell'ambito del Consiglio Ecofin del 1° dicembre 1997 in materia di politica fiscale¹¹, il Consiglio, nel quadro delle conclusioni sulla tassazione del risparmio in cui si approva l'obiettivo di raggiungere una tassazione minima effettiva dei redditi da risparmio all'interno della Comunità e di evitare distorsioni indesiderate della concorrenza, ha convenuto in merito ad una serie di elementi che formano la base della presente direttiva;
- (8) considerando che, conformemente ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità enunciatî dall'articolo 3 B del trattato, l'obiettivo della presente direttiva, ossia l'imposizione effettiva sui redditi del risparmio in tutta la Comunità, non può essere sufficientemente realizzato dagli Stati membri e può dunque essere realizzato meglio a livello comunitario; che la presente direttiva, come primo passo verso tale obiettivo, si limita al minimo richiesto e non va oltre quanto strettamente necessario per raggiungerlo, applicandosi soltanto agli interessi versati da un agente pagatore stabilito in uno Stato membro a persone fisiche residenti in un altro Stato membro;
- (9) considerando che parimenti il campo d'applicazione della presente direttiva deve essere limitato agli interessi derivanti dall'impiego di un capitale e che, pertanto, i problemi collegati all'imposizione sulle pensioni e le prestazioni assicurative formeranno oggetto di un esame separato in vista di eventuali iniziative legislative specifiche;
- (10) considerando che l'obiettivo della presente direttiva può essere raggiunto grazie ad un modello di "coesistenza", che lascia la scelta agli Stati membri o di applicare una ritenuta fiscale sugli interessi pagati nel loro territorio ai non residenti (regime della ritenuta fiscale) o di consentire allo Stato membro ove il beneficiario effettivo degli interessi ha il domicilio fiscale di procedere all'imposizione grazie alla comunicazione delle informazioni necessarie da parte dello Stato membro dell'agente pagatore (regime dell'informazione);
- (11) considerando che ai fini della certezza del diritto e della trasparenza occorre prevedere che gli Stati membri applichino un solo e identico regime a tutti gli interessi pagati sul loro territorio a chi non vi è domiciliato a fini fiscali;
- (12) considerando che è opportuno che gli Stati membri, quando optano per uno dei due regimi previsti dalla presente direttiva, prendano le misure necessarie affinché l'agente pagatore degli interessi stabilito sul loro territorio possa effettuare gli adempimenti prescritti dalla presente direttiva;
- (13) considerando che occorre precisare che, quando gli interessi non sono pagati direttamente al beneficiario effettivo dal debitore del capitale che produce gli interessi, l'agente pagatore dello Stato membro titolare degli obblighi di cui sopra è l'operatore economico responsabile del pagamento diretto degli interessi a favore del beneficiario effettivo;

11 GU C 2 del 6.1.1998, pag. 1.

- (14) considerando che la direttiva 77/799/CE del Consiglio del 19 dicembre 1977 relativa alla reciproca assistenza fra le autorità competenti degli Stati membri nel settore delle imposte dirette e indirette¹², modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, permette in certa misura agli Stati membri di assicurarsi del corretto accertamento delle imposte tramite un sistema di scambio di informazioni;
- (15) considerando che la trasmissione automatica di informazioni appropriate fra Stati membri sugli interessi contemplati dalla presente direttiva è un presupposto indispensabile per l'attuazione del regime dell'informazione e che occorre prevedere che gli Stati membri che applicano questo regime non possano più avvalersi della facoltà di limitare lo scambio di informazioni prevista dall'articolo 8 della direttiva 77/799/CEE;
- (16) considerando che occorre assicurare che gli Stati membri che hanno optato per il regime della ritenuta fiscale applichino tale ritenuta con una aliquota minima effettiva e che la ritenuta sia operata una sola volta nella Comunità;
- (17) considerando che, quando gli interessi sono pagati da un agente pagatore stabilito in uno Stato membro che ha optato per il regime della ritenuta fiscale, occorre prevedere la facoltà del beneficiario effettivo degli interessi, con domicilio fiscale in un altro Stato membro, di presentare un certificato all'agente pagatore affinché quest'ultimo non effettui la ritenuta alla fonte;
- (18) considerando che occorre prevedere a tal fine che le autorità competenti degli Stati membri rilascino tale certificato entro un termine ragionevole;
- (19) considerando che l'obiettivo di permettere l'imposizione effettiva sugli interessi pagati fra due o più Stati membri, implica per gli Stati membri l'obbligo correlativo di garantire l'eliminazione di qualsiasi doppia imposizione su tali interessi;
- (20) considerando che qualora sia stata applicata una ritenuta alla fonte sugli interessi, lo Stato membro in cui il beneficiario effettivo ha il proprio domicilio fiscale deve scomputare tale ritenuta a concorrenza dell'imposta dovuta sul suo territorio per tali interessi e l'eventuale differenza deve poter essere rimborsata dallo Stato membro dove l'agente pagatore è stabilito;
- (21) considerando che lo stesso principio deve essere applicato nel caso di interessi provenienti da taluni organismi di investimento collettivo e che occorre prevedere modalità adeguate per assicurare l'eliminazione di tutte le doppie imposizioni sugli interessi in oggetto;
- (22) considerando che nelle conclusioni del 1° dicembre 1997 sulla fiscalità del risparmio, il Consiglio ha sottolineato la necessità di preservare la competitività dei mercati finanziari europei ed ha indicato che i principi di base di una direttiva in materia dovrebbero essere adottati nell'ambito più vasto possibile; che, a tal fine, la Comunità deve avviare negoziati a livello bilaterale o multilaterale, con le sue principali controparti commerciali fra i paesi terzi, per assicurare l'imposizione effettiva sui

12 GU L 336 del 27.12.1977, pag. 15.

redditi da risparmio, previsti dalla presente direttiva, pagati a soggetti con domicilio fiscale negli Stati membri da agenti pagatori stabiliti in tali paesi terzi;

- (23) considerando che è opportuno prevedere un riesame della situazione da parte del Consiglio, in base ad una relazione della Commissione, tre anni dopo la scadenza del termine di attuazione della presente direttiva, al fine di determinare gli eventuali nuovi progressi da compiere in vista di una migliore imposizione effettiva sui redditi da risparmio,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Oggetto

1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie per permettere un'imposizione minima effettiva sugli interessi pagati a persone fisiche aventi il domicilio fiscale in uno Stato membro diverso da quello dell'agente pagatore.
2. Gli Stati membri prendono le misure necessarie per assicurare l'esecuzione degli adempimenti richiesti per l'applicazione della presente direttiva da parte dell'agente pagatore degli interessi, stabilito sul loro territorio, a prescindere dal luogo di stabilimento del debitore del capitale produttivo degli interessi.

Articolo 2

Modello della coesistenza

1. Gli Stati membri optano o per il sistema della comunicazione di informazioni allo Stato membro dove il beneficiario effettivo del pagamento ha il domicilio fiscale (in prosieguo: "il regime dell'informazione"), o per il sistema del prelievo alla fonte di una ritenuta fiscale (in prosieguo: "il regime della ritenuta fiscale"), conformemente agli articoli 7 e 8.
2. Ogni Stato membro applica un solo e identico regime a tutti i pagamenti di interessi effettuati da un agente pagatore, stabilito sul suo territorio, a persone fisiche con domicilio fiscale in altri Stati membri.

Articolo 3

Definizioni generali

Ai fini della presente direttiva:

- a) si intende per "beneficiario effettivo" qualsiasi persona fisica che riceve un pagamento di interessi per proprio conto;
- b) si intende per "agente pagatore" qualsiasi operatore economico responsabile del pagamento di interessi direttamente a favore del beneficiario effettivo, sia esso il debitore del capitale che produce gli interessi o l'operatore incaricato del pagamento

degli interessi per conto del debitore o del beneficiario effettivo, a condizione che l'operatore economico sia stabilito all'interno della Comunità, fuori dello Stato membro ove il beneficiario effettivo ha il domicilio fiscale;

- c) in caso di difficoltà tra almeno due Stati membri per determinare il “domicilio fiscale” del beneficiario effettivo, si applicano i criteri seguenti:
- i) il beneficiario effettivo è considerato domiciliato nello Stato membro nel quale ha una stabile dimora; se ha una stabile dimora in più Stati membri, è considerato domiciliato nello Stato membro con il quale i vincoli personali ed economici sono più stretti (centro degli interessi vitali);
 - ii) se non si può determinare lo Stato membro nel quale il beneficiario effettivo ha il centro dei suoi interessi vitali, o se il medesimo non ha una stabile dimora in alcuno degli Stati membri, il beneficiario effettivo è considerato domiciliato nello Stato membro in cui soggiorna abitualmente;
 - iii) il beneficiario effettivo che soggiorna abitualmente in più Stati membri o non soggiorna abitualmente in alcuno di essi è considerato domiciliato nello Stato membro del quale ha la cittadinanza;
 - iv) in caso di difficoltà nel determinare il domicilio fiscale di un beneficiario effettivo fra due o più Stati membri in base ai criteri di cui ai punti i), ii) ed iii), detti Stati membri si accordano entro un termine ragionevole sulla determinazione di un unico domicilio fiscale;
- d) si intende per “autorità competente” di uno Stato membro una delle autorità previste dall'articolo 1, paragrafo 5, della direttiva 77/799/CEE.

Articolo 4

Identificazione dei beneficiari effettivi

Ciascuno Stato membro adotta e assicura l'applicazione sul suo territorio delle modalità che permettono all'agente pagatore di accertare l'identità e il domicilio fiscale dei beneficiari effettivi ai fini dell'articolo 1.

Articolo 5

Definizione degli interessi

Ai fini della presente direttiva sono “interessi”:

- a) i redditi di crediti di qualsivoglia natura, assistiti o meno da garanzie ipotecarie o corredati o meno di una clausola di partecipazione agli utili del debitore, in particolare i redditi dei titoli del debito pubblico e delle obbligazioni di prestiti, ivi compresi i premi. Le penalità di mora non costituiscono interessi;
- b) l'incremento di valore dei crediti il cui reddito è costituito per contratto in tutto o in parte da tale incremento di valore, a prescindere dalla natura del medesimo. Gli interessi da prendere in considerazione sono costituiti in questo caso dalla differenza.

pagata dall'agente pagatore all'atto del pagamento del credito, fra il capitale rimborsato e il prezzo di emissione dei titoli corrispondenti;

- c) i redditi distribuiti da organismi di investimento collettivo in valori mobiliari ai sensi della direttiva 85/611/CEE del Consiglio¹³ che investono direttamente o indirettamente oltre il 50% delle loro attività in crediti o titoli corrispondenti;
- d) la differenza fra il prezzo ottenuto a titolo di rimborso delle quote degli organismi di cui alla lettera c) e il prezzo d'emissione delle stesse quote o, se le quote sono state acquistate dopo l'emissione, il prezzo d'acquisto pagato dal beneficiario effettivo.

Articolo 6

Campo di applicazione territoriale

La presente direttiva concerne gli interessi corrisposti da un agente pagatore stabilito all'interno del territorio in cui si applica il trattato in forza dell'articolo 227 del medesimo.

Articolo 7

Regime dell'informazione

- 1. Lo Stato membro dell'agente pagatore che ha optato per il regime dell'informazione, comunica allo Stato membro in cui il beneficiario effettivo degli interessi ha il domicilio fiscale, le informazioni previste al paragrafo 2 che sono necessarie per l'accertamento corretto delle imposte sul reddito dovute dal beneficiario effettivo in tale altro Stato membro.
- 2. Le informazioni trasmesse dalle autorità competenti del primo Stato a quelle del secondo Stato membro includono almeno l'indicazione dell'ammontare degli interessi pagati, la data del pagamento, l'identità del beneficiario effettivo e la residenza dichiarata da quest'ultimo.
- 3. La trasmissione delle informazioni è automatica e ha luogo almeno una volta l'anno, entro sei mesi dalla fine dell'anno civile precedente, per i pagamenti di interessi effettuati nel corso di tale anno civile.
- 4. Per le informazioni da fornire nell'ambito della presente direttiva non si applica l'articolo 8 della direttiva 77/799/CEE.

Articolo 8

Regime della ritenuta fiscale

- 1. Lo Stato membro dell'agente pagatore che ha optato per il regime della ritenuta fiscale, applica una ritenuta fiscale nella misura minima del 20% sugli interessi pagati dall'agente pagatore al beneficiario effettivo. Nessun'altra ritenuta fiscale può essere prelevata all'interno della Comunità sugli interessi pagati ai beneficiari effettivi.

¹³ GU L 375 del 31.12.1985, pag. 3.

2. La ritenuta fiscale non viene eseguita se il beneficiario effettivo presenta all'agente pagatore un certificato rilasciato a suo nome dall'autorità competente dello Stato del domicilio fiscale, conformemente all'articolo 9, da cui risulti che il beneficiario effettivo ha informato tale autorità degli interessi da percepire. Se l'ammontare degli interessi pagati supera quello menzionato nel certificato, è operata una ritenuta fiscale sulla differenza tra i due importi.
3. La presente direttiva non osta a che gli Stati membri che hanno optato per il regime della ritenuta fiscale trasmettano anche le informazioni previste dal loro diritto interno o dagli accordi bilaterali conclusi con altri Stati membri.

Articolo 9

Rilascio del certificato

Le autorità competenti di ciascuno Stato membro sono tenute a rilasciare un certificato in base alle informazioni loro fornite dai propri domiciliati fiscali, beneficiari effettivi di interessi che devono percepire da un agente pagatore. Il certificato indica l'identità del beneficiario effettivo e dell'agente pagatore, l'ammontare degli interessi da percepire e la data del pagamento. Il rilascio del certificato al beneficiario effettivo che ne ha fatto richiesta ha luogo entro due mesi dalla domanda.

Articolo 10

Eliminazione delle doppie imposizioni

1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie per eliminare le doppie imposizioni sugli interessi contemplati dalla presente direttiva.
2. Se gli interessi percepiti da un beneficiario effettivo sono stati assoggettati alla ritenuta fiscale nello Stato membro dell'agente pagatore, lo Stato membro del domicilio fiscale del beneficiario effettivo accorda a quest'ultimo un credito d'imposta di importo pari alla ritenuta fiscale, a concorrenza dell'imposta dovuta sul suo territorio in ordine a tali interessi. Se la ritenuta fiscale effettivamente prelevata nello Stato membro dell'agente pagatore supera il credito d'imposta accordato al beneficiario effettivo dal suo Stato membro del domicilio fiscale, lo Stato membro dell'agente pagatore restituisce la differenza direttamente al beneficiario effettivo.
3. Per quanto riguarda i pagamenti di interessi di cui all'articolo 5, lettere c) e d):
 - a) se lo Stato membro dell'agente pagatore ha optato per il regime dell'informazione, lo Stato membro ove il beneficiario effettivo ha il domicilio fiscale accorda a quest'ultimo, a concorrenza dell'imposta dovuta in ordine a tali interessi sul suo territorio, un credito di imposta pari alle imposte effettivamente assolate dagli organismi di investimento collettivo sui redditi corrispondenti agli interessi pagati al beneficiario effettivo;
 - b) se lo Stato membro dell'agente pagatore ha optato per il regime della ritenuta fiscale, l'agente pagatore riduce la ritenuta fiscale prevista all'articolo 8 in misura corrispondente alle imposte effettivamente assolate dagli organismi di investimento collettivo sui redditi corrispondenti agli interessi pagati al

beneficiario effettivo. In questo caso lo Stato membro ove il beneficiario effettivo ha il domicilio fiscale accorda a quest'ultimo un credito di imposta che copre la totalità delle imposte effettivamente assolte sugli interessi, a concorrenza dell'imposta dovuta sul suo territorio per siffatti interessi.

4. Se una ritenuta allo fonte è stata operata, senza possibilità di rimborso, in uno Stato terzo su interessi pagati, tramite un agente pagatore stabilito in uno Stato membro, ad un beneficiario effettivo che ha domicilio fiscale in un altro Stato membro, lo Stato membro dell'agente pagatore che ha optato per il regime della ritenuta fiscale diminuisce l'ammontare della ritenuta fiscale su detti interessi in misura corrispondente alla ritenuta già operata.

Articolo 11

Negoziati con i paesi terzi

La Comunità avvia negoziati, a livello bilaterale o multilaterale, con le sue principali controparti commerciali fra i paesi terzi per permettere di assicurare l'imposizione effettiva dei redditi da risparmio, previsti dalla presente direttiva, pagati a domiciliati fiscali degli Stati membri da agenti pagatori stabiliti in tali paesi terzi.

Articolo 12

Attuazione

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano entro il 31 dicembre 1999 le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva e ne informano immediatamente la Commissione.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1° gennaio 2001.

Quando gli Stati membri adottano le disposizioni di cui al primo comma, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredata di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle norme essenziali di diritto interno che essi adottano nella materia disciplinata dalla presente direttiva. In tale comunicazione gli Stati membri forniscono una tavola di concordanza da cui risultino le norme nazionali in vigore o in corso di introduzione corrispondenti a ciascuno degli articoli della presente direttiva. Gli Stati membri forniscono inoltre nome e indirizzo delle loro autorità competenti.

Articolo 13

Riesame

La Commissione presenta al Consiglio, anteriormente al 1° gennaio 2004, una relazione sull'applicazione della presente direttiva. In base a tale relazione la Commissione propone al Consiglio, se del caso, le modificazioni della direttiva necessarie per assicurare una migliore imposizione effettiva sui redditi da risparmio nonché l'eliminazione delle distorsioni indesiderate della concorrenza.

Articolo 14

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 15

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il Presidente

Allegato

**DECISIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI
DEGLI STATI MEMBRI
RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO**

del

nel campo della tassazione del risparmio

I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI.

RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO,

CONFERMANDO che, per tener conto della necessità di preservare la competitività dei mercati finanziari a livello mondiale, è opportuno che gli elementi convenuti sulla tassazione del risparmio nell'ambito delle conclusioni del Consiglio Ecofin del 1° dicembre 1997, siano adottati in un ambito più vasto possibile;

RICONOSCENDO che la proposta di direttiva presentata il 20 maggio 1998 dalla Commissione al fine di garantire una tassazione minima effettiva dei redditi da risparmio sotto forma di interessi all'interno della Comunità, è basata su tali elementi;

CONFERMANDO l'accordo intervenuto nell'ambito del Consiglio Ecofin del 1° dicembre 1997 sull'opportunità che gli Stati membri si impegnino, parallelamente alla discussione della citata proposta di direttiva, a promuovere l'instaurazione di misure equivalenti a quelle della direttiva nei paesi terzi, nonché nei loro territori dipendenti o associati o in cui gli Stati membri hanno responsabilità particolari o prerogative fiscali e che non rientrano nel campo di applicazione della direttiva,

ADOTTANO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo primo

Gli Stati membri si impegnano, nel rispetto delle competenze rispettive e di quelle della Comunità, parallelamente alla discussione della proposta di direttiva presentata il 20 maggio 1998 dalla Commissione al fine di garantire una tassazione minima effettiva dei redditi da risparmio sotto forma di interessi all'interno della Comunità, a promuovere l'instaurazione nei paesi terzi di misure equivalenti riguardanti i pagamenti di interessi a favore di residenti nella Comunità.

Articolo 2

Gli Stati membri che hanno territori dipendenti o associati o che hanno particolari responsabilità o prerogative fiscali su altri territori, si impegnano a prendere le misure appropriate, se del caso nell'ambito delle rispettive norme costituzionali, per assicurare che possano essere applicate in questi territori disposizioni riguardanti i pagamenti di interessi ai residenti nella Comunità, equivalenti a quelle contenute nella direttiva, una volta adottata.

Scheda finanziaria

La presente proposta di direttiva del Consiglio non ha implicazioni finanziarie per il bilancio della Comunità.

Valutazione dell'impatto sulle imprese

Impatto della proposta sulle imprese, in particolare sulle piccole e medie imprese (PMI)

Titolo della proposta: Proposta di direttiva del Consiglio intesa a garantire una tassazione minima effettiva dei redditi da risparmio sotto forma di interessi all'interno della Comunità

Numero di riferimento della valutazione di impatto sulle imprese: 98006.

La proposta:

1. *Tenuto conto del principio di sussidiarietà, perché è necessaria una legislazione comunitaria in questo campo e quali sono i suoi principali obiettivi ?*

L'obiettivo della presente proposta di direttiva è di permettere una tassazione minima effettiva degli interessi corrisposti nei singoli Stati membri a persone fisiche che hanno la residenza fiscale in un altro Stato membro.

In assenza di un coordinamento dei regimi nazionali, le persone fisiche che sono residenti degli Stati membri possono effettivamente sottrarsi a qualsiasi forma di imposizione sugli interessi percepiti in uno Stato membro diverso da quello di residenza. Ciò è causa di distorsioni nel funzionamento del mercato unico e di mancato gettito fiscale per gli Stati membri.

Lo spazio finanziario europeo, che è stato reso possibile dalla liberalizzazione dei movimenti di capitali, non può produrre appieno i suoi effetti positivi derivanti da una maggiore concorrenza fra prestatori di servizi se le decisioni dei risparmiatori sono prese in funzione della possibilità di sfuggire all'imposta, anziché in base ad un confronto delle alternative di investimento che tenga conto delle loro qualità intrinseche.

L'impatto sulle imprese

2. *Chi subirà l'impatto della proposta ?*
 - *quali settori di imprese ?*
 - *quali dimensioni di imprese (quota delle piccole e medie imprese) ?*
 - *esistono zone geografiche particolari nella Comunità in cui tali imprese sono localizzate ?*

Non si prevede alcun aumento della pressione fiscale sui redditi delle imprese di qualsivoglia settore in seguito all'introduzione della presente direttiva. Infatti, per evitare ostacoli alle attività economiche transfrontaliere, che sarebbero incompatibili con il mercato unico, i flussi di interessi interbancari e, in genere, fra soggetti diversi dalle persone fisiche sono esclusi dal campo di applicazione della direttiva. Per contro, sono incluse nel campo di applicazione della direttiva gli interessi transfrontalieri percepiti dalle imprese individuali, ma l'esistenza di un meccanismo correttivo, che permette di evitare l'applicazione della ritenuta fiscale sui

redditi notificati all'amministrazione fiscale di residenza, pone tali imprese al riparo dalla doppia imposizione.

L'impatto della proposta riguarda dunque essenzialmente il costo dell'onere amministrativo o supplementare previsto a carico degli agenti pagatori che sono generalmente enti finanziari.

L'esecuzione delle misure è infatti demandata agli agenti pagatori degli interessi stabiliti sul territorio di qualsiasi Stato membro della Comunità. Possono rientrare in questa categoria, in linea di massima, tutti i soggetti che, non operando a titolo privato in quanto persone fisiche, effettuano pagamenti di interessi relativi ai debiti propri o di terzi. Nella pratica, gli agenti pagatori degli interessi sono solo di rado piccole o medie imprese.

Ai fini della presente direttiva sono considerati agenti pagatori soltanto le imprese o i professionisti che pagano interessi a persone fisiche: la maggior parte dei soggetti che emettono titoli e degli operatori dei mercati non subirà perciò alcun onere amministrativo supplementare.

3 Quali misure dovranno prendere le imprese per conformarsi alla proposta ?

I soggetti che rivestiranno la qualità di agenti pagatori sono normalmente già tenuti ad obblighi di identificazione dei beneficiari dei loro pagamenti e spesso anche a responsabilità di collettori di imposte o di agenti dichiaranti a beneficio della propria amministrazione fiscale nazionale. Gli obblighi supplementari che essi dovranno assumere per eseguire le misure introdotte dalla presente direttiva implicheranno sicuramente un adeguamento delle procedure amministrative e dei programmi informatici, ma le misure sono state concepite in modo tale che il costo di tale adeguamento nonché dell'onere amministrativo supplementare sarà in linea di massima relativamente contenuto. Gli Stati membri dovranno tenere conto di tale necessità all'atto della trasposizione della direttiva nel loro ordinamento nazionale.

4. Quali effetti economici può avere la proposta

- *sull'occupazione ?*
- *sugli investimenti e sulla creazione di nuove imprese ?*
- *sulla competitività delle imprese ?*

Poiché la direttiva si applicherà a tutti i pagamenti di interessi effettuati nella Comunità, a prescindere dal luogo di stabilimento del debitore, le imprese stabilite nella Comunità non saranno svantaggiate, rispetto ai loro concorrenti di paesi terzi, quando prendono in prestito dei capitali. I rischi di delocalizzazione delle attività di emissione delle imprese europee al di fuori della Comunità, al solo fine di evitare l'imposta, sono perciò ugualmente limitati.

Il campo di applicazione della direttiva si limita agli interessi versati a persone fisiche residenti di Stati membri diversi da quello in cui gli interessi sono pagati. L'effetto della ritenuta fiscale sugli interessi dovrebbe perciò incidere solo in misura marginale sui costi di rifinanziamento delle imprese.

Per quanto riguarda i dividendi, la legislazione degli Stati membri è già idonea a raggiungere l'obiettivo di assicurare una tassazione minima effettiva che prescinda dal luogo di percezione. Il fatto di permettere una tassazione minima effettiva anche sugli interessi transfrontalieri non potrà che contribuire ad eliminare le distorsioni di concorrenza fra i vari

strumenti di rifinanziamento delle imprese, sia quelli che permettono il rifinanziamento sotto forma di capitale di rischio che quelli utilizzati per il rifinanziamento sotto forma di debito. Il rifinanziamento delle imprese sotto forma di capitale di rischio sarà inoltre messo su un piano di equilibrio con il rifinanziamento del settore pubblico mediante indebitamento.

Infatti, il fenomeno della non imposizione degli interessi transfrontalieri, oltre a provocare una perdita diretta di introiti fiscali legati a tali interessi, ha anche l'effetto di obbligare alcuni Stati membri - per evitare il rischio di una delocalizzazione massiccia del risparmio - a ridurre l'aliquota dell'imposta sugli interessi interni al di sotto della soglia che avrebbe potuto essere scelta in assenza di siffatto contesto.

Il fatto di permettere un minimo di tassazione effettiva dell'investimento transfrontaliero del risparmio può inoltre contribuire allo sforzo degli Stati membri inteso a riequilibrare il carico fiscale fra i vari fattori di produzione e a ridurre in tal modo prelievi obbligatori sui redditi del lavoro, il che non potrà che diminuire i costi di gestione delle imprese ed avere effetti positivi per la creazione di posti di lavoro e il riassorbimento della disoccupazione.

5. *La proposta contiene misure intese a tener conto della situazione specifica delle piccole e medie imprese (esigenze ridotte o differenti, ecc.) ?*

L'impatto della proposta sulle imprese riguarda essenzialmente gli agenti pagatori che sono molto raramente piccole e medie imprese.

Consultazione

6. *Organizzazioni che sono state consultate sulla proposta e sintesi degli elementi essenziali della loro posizione*

I principi fondamentali della proposta sono stati approvati dal Consiglio Ecofin del 1° dicembre 1997 e pubblicati nella Gazzetta ufficiale C 2 del 6 gennaio 1998. Nessuna organizzazione ha reagito a tale pubblicazione. Tuttavia, nel maggio 1997, la *Confederazione fiscale europea* (CFE) ha pubblicato uno studio sulle principali disparità esistenti in materia di tassazione degli interessi e dividendi ed ha concluso che l'eliminazione di tali disparità è indispensabile per la creazione di un mercato europeo uniforme dei capitali. La *Federazione ipotecaria europea*, in risposta alla relazione della Commissione "La fiscalità nell'Unione Europea"¹⁴, ha espresso il timore che l'armonizzazione delle imposte sui redditi di capitale a livello europeo possa essere problematica e possa sviare i capitali verso luoghi esterni alla Comunità in cui il trattamento fiscale è più favorevole. Nel maggio 1997 la *Federazione bancaria dell'Unione europea*, reagendo alla stessa relazione, ha espresso il timore di una delocalizzazione dei depositi e degli investimenti al di fuori dell'Unione europea a seguito dell'introduzione di una ritenuta alla fonte minima comune. Il *Raggruppamento europeo delle casse di risparmio* ha riconosciuto nel giugno 1997 la necessità di un'armonizzazione delle imposte sui redditi del risparmio e si è dichiarata favorevole ad una graduale transizione verso una ritenuta alla fonte definitiva di aliquota moderata.

¹⁴ COM(96) 546 def. del 22.10.1996

ISSN 0254-1505

COM(98) 295 def.

DOCUMENTI

IT

10 09 08

N. di catalogo : CB-CO-98-354-IT-C

ISBN 92-78-36852-0

Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee

L-2985 Lussemburgo